



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 47 del 22/12/2022

**OGGETTO: ART. 20 D.LGS. 175/2016 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRETTE - ANNO 2022
- APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 17:44, nella Sala Conferenze Teresa Mattei, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Priolo.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CARTACCI MATTEO	Consigliere	SI
CITI MATTIA	Consigliere	SI
CICCARE' CHIARA	Consigliere	SI
BACCI CARLOTTA	Consigliere	NO
DI GRAZIANO ELISA	Consigliere	SI
CINI AGNESE	Consigliere	SI
TREMOLANTI FEDERICO	Consigliere	SI
VOLPI MARIA-CHIARA	Consigliere	SI
BALDINI GIOVANNI	Consigliere	SI
COSTA TOMMASO	Consigliere	SI
GIANNONI PAOLA	Consigliere	SI
PASQUALETTI RICCARDO	Consigliere	SI
BOSCO MARIANNA	Consigliere	NO
MORI MARCO	Consigliere	NO
BERNARDESCHI ANTONIO	Consigliere	SI
NANNETTI CRISTINA	Consigliere	NO

PRESENTI: 13

ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto :

Risulta altresì:

TOSI ALESSANDRO

Assessore non Consigliere

Pres.

X

Ass.

BARONI EMANUELE

Assessore non Consigliere

X

Si dà atto che la seduta consiliare, ripresa con le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del “Regolamento delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Casciana Terme Lari n. 28 del 09/09/2014, è conservata e visionabile sul sito internet dell'Ente, a cui si rimanda quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Di seguito si riportano in modo succinto gli interventi nella loro cronologia.

Il Sindaco, dopo aver chiesto al Consigliere Bernardeschi se intende illustrare la mozione o preferisce attendere gli altri componenti del proprio Gruppo, data la risposta del Consigliere, procede all'illustrazione del punto 4 iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: ART. 20 D.LGS. 175/2016 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRETTE - ANNO 2022 – APPROVAZIONE.

Alle ore 17:46 entra in aula la Consigliera Cristina Nannetti.

Alle ore 17:48 entra in aula il Consigliere Marco Mori.

Il numero dei Consiglieri presenti passa a 15.

Il Sindaco illustra l'argomento dando conto che, come visto in Commissione 2, trattasi di una deliberazione periodica del Consiglio Comunale prevista dal Testo Unico delle società a partecipazione pubblica e, come per legge, il Piano di ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune è riferito alla data del 31/12/2021. Il Sindaco illustra le principali novità rispetto al Piano precedente riferite alle società di gestione del servizio di trasporto pubblico e del servizio idrico. Con riguardo alla società Terme di Casciana SpA in liquidazione, il Sindaco aggiorna il Consiglio dando conto che sono state completate tutte le procedure immobiliari propedeutiche alla chiusura della liquidazione ed è ormai prossimo lo scioglimento definitivo della società.

Conclusa l'illustrazione, il Sindaco dichiara aperto il dibattito.

Non essendoci richieste di intervento o dichiarazioni di voto, il Sindaco pone il punto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), approvato in attuazione della Legge 124/2015 (“Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”);
- il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”);
- l’art. 1, commi da 721 a 724, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha modificato talune disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione del C.C. n. 43 del 28.09.2017 con la quale è stata approvata la “Ricognizione e piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dirette e indirette” ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.175/2016;
- la Deliberazione del C.C. n. 52 del 20.12.2018 con la quale è stato approvato il “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette - anno 2018”;
- la Deliberazione del C.C. n. 57 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette - anno 2019”;
- la Deliberazione del C.C. n. 55 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette - anno 2020”;
- la Deliberazione del C.C. n. 54 del 27.12.2021 con la quale è stato approvato il “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette - anno 2021”;

Visto, in particolare, l’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, nel testo vigente, il quale disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e prevede:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...]

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.[...]

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. [...]»;

Visto altresì l'art. 27, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/2016, introdotto dal decreto correttivo, recante una disciplina transitoria secondo cui: “Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”;

Viste le Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – art. 20 D. Lgs.n. 175/2016, emanate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti, che contengono gli schemi che possono essere utilizzati come supporto per la stesura del presente provvedimento;

Visto che l'art. 2, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 175/2016 il quale definisce “partecipazione indiretta: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”;

Preso atto che le partecipazioni indirette da considerare ai fini della razionalizzazione sono le sole partecipazioni detenute attraverso società controllate o organismi controllati dal Comune;

Ritenuto di includere nel Piano di razionalizzazione anche la società indiretta “Bagni di Casciana S.r.l.”, in quanto nonostante il Comune di Casciana Terme Lari non ne abbia il controllo, poiché detentore del 24,34% del capitale sociale, rappresenta una realtà molto importante per il territorio locale;

Preso atto altresì che in caso di adozione del Piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Viste:

- la proposta di “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette – anno 2022” (allegato A e B, parte integrante e sostanziale), redatta con riferimento alle Linee guida emanate nell'anno 2018 dal Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, e presentata dall'organo esecutivo;
- la Relazione tecnica di cui all'art. 20 c. 2 D.Lgs. 175/2016 predisposta dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario (allegato D, parte integrante e sostanziale);

- la Relazione sull'attuazione del "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette - anno 2022" (allegato C, parte integrante e sostanziale);

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi da parte delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di funzionamento, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto delle esigenze di soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività svolte dalle società partecipate dall'Ente, degli obiettivi politico-amministrativi e delle strategie dell'Amministrazione Comunale nel settore delle partecipazioni locali, nonché delle analisi contenute nell'allegata Relazione tecnica;

Richiamato il parere espresso dal Revisore Unico ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato nel rispetto di quanto previsto dalla Corte dei conti Emilia Romagna, delibera 3/VSGO/2018) che ha rilevato «l'opportunità di acquisire il parere dell'organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D. Lgs. 175»;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con la seguente votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano,

Presenti:	n. 15
Votanti:	n. 15
Favorevoli:	n. 9
Contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 6 (Costa, Giannoni, Pasqualetti, Bernardeschi, Nannetti, Mori)

DELIBERA

1. Di approvare la Revisione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Casciana Terme Lari alla data del 31.12.2021 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come da allegati A) e B) alla presente deliberazione, allegati parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare la Relazione contenente le schede relative allo Stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione adottato dall'Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2021 (allegato C) quale parte integrale e sostanziale;

3. Di prendere atto della Relazione Tecnica del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, allegato D) parte integrante e sostanziale;
4. Di comunicare il presente atto, con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, alla Struttura di monitoraggio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, nonché alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, dello stesso D.Lgs.175/2016.;
5. Di autorizzare il Sindaco a compiere tutti gli atti idonei all'attuazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, nonché al Servizio Economico Finanziario per quanto di competenza;
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
7. Di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Priolo /
ArubaPEC S.p.A.